

**Mauro Barberis**

**Vincoli e strumenti.  
Sulla filosofia analitica del diritto**

**Abstract** - italiana di filosofia e/o teoria analitica del diritto, formatasi negli anni Cinquanta intorno a studiosi come Norberto Bobbio e Umberto Scarpelli. Per l'influenza esercitata dai padri fondatori, non meno che per le specificità della problematica giuridicecente ridefinizione di 'filosofia analitica' fornita da Mario Jori, che ha il pregio di esplicitare e di illustrare le ragioni profonde della fedeltà della Scuola alla propria tradizione di ricerca. Il presente lavoro accoglie la proposta, avanzata da Jori, di superare la diffusa definizione di 'filosofia analitica' in termini di analisi del linguaggio; ma, analizzata la ridefinizione fornita dallo stesso Jori in base all'oggetto, al fine, e al punto di vista di questa, finisce per preferirle, sulla base degli stessi parametri, la nota ridefinizione fornita da Michael Dummett.

## **1. Premessa**

Il problema della definizione o della caratterizzazione di una tradizione di ricerca - per esempio, di una disciplina o di un paio di scienze naturali e/o in quelle esatte accade anzi che tali problemi finiscano per essere espulsi dall'ambito della scienza, per passare a quello della *filosofia* della scienza<sup>[1]</sup>.

attualmente del momento iniziale, quando una nuova disciplina o un nuovo accostamento si presentano sulla scena; altre volte si tratta di quali importanti mutamenti impongono di ripensare l'identità della disciplina o dell'accostamento in questione. Il fatto che oggi si discuta tanto sulle origini e sulla storia della filosofia analitica, per esempio, può considerarsi un indizio, se non del suo progressivo esaurirsi, certo di importanti mutamenti.

Uno dei principali canali d'importazione della *philosophical analysis* nella cultura italiana. Come la filosofia analitica in genere, e come la stessa filosofia del diritto<sup>[2]</sup> - anche se per ragioni molto diverse - la tradizione di ricerca iniziata alla fine degli anni Quaranta da Norberto Bobbio e Umberto Scarpelli<sup>[3]</sup> di natura teorica.

Qui di seguito vorrei considerare un importante tentativo di ripensare l'identità della FAID compiuto in diversi lavori recenti da Mario Jori. Poiché tale tentativo si presenta come una definizione generalissima di 'filosofia analitica', peraltro, comincerò proprio dal problema del concetto di filosofia analitica in genere. Dopo aver preso in esame una nota definizione di tale concetto - quella fornita da Michael Dummett - analizzerò la definizione di Jori, operando infine un confronto tra le due dal punto di vista della filosofia del diritto.

## 2. La definizione di Dummett

La definizione o almeno la caratterizzazione del concetto di filosofia analitica - ovvero della locuzione 'filosofia analitica', come programma di ricerca che considera i problemi filosofici problemi di linguaggio, e 'filosofia analitica' come particolare stile argomentativo<sup>[4]</sup>. Benché questa distinzione possa risultare molto utile, non me ne servirò in questa sede, e continuerò a parlare genericamente di filosofia analitica

Importanti problemi, relativi alla natura stessa del concetto in questione, emergono anche in quella che, tra le definizioni o cett da una discussa interpretazione dell'opera di Gottlob Frege: quanto se ne dirà in questa sede, peraltro, resta valido anche nell'ipotesi che tale interpretazione venga contestata.

Nella *Prefazione all'edizione italiana* (1980) del suo libro *Frege. Philosophy of Language*<sup>[5]</sup>. Questa stessa caratterizzazione sembra confermata, in altri lavori, da affermazioni come quella secondo la quale il termine 'filosofia analitica' non denota una scuola, ma un agglomerato di scuole<sup>[6]</sup>.

Affermazioni di questo tenore lascerebbero pensare che per Dummett quello di 'filosofia analitica' possa considerarsi un concetto a somiglianze di famiglia, nel senso wittgensteiniano, o ad agglomerato (*cluster*), per usare la terminologia introdotta da Hilary Putnam<sup>[7]</sup> a casi paradigmatici<sup>[8]</sup>; ma vari passi delle wittgensteiniane *Philosophische Untersuchungen* sembrano smentire tale distinzione<sup>[9]</sup>. In entrambi i casi, in realtà, si tratta di termini applicabili ad oggetti (non individuati da qualche tratto comune, ma) simili *rispetto a qualche caso paradigmatico*.

Orbene, da come Dummett comincia a presentarlo, quello di filosofia analitica sembrerebbe appunto un concetto di questo tipo: non vi sarebbero tratti comuni a tutti i filosofi analitici, ma solo una rete di analogie tracciabili a partire da alcune figure paradigmatiche. Se così fosse, per inciso, risulterebbe probabilmente vana la fatica di formulare una definizione di 'filosofia analitica': salvo, appunto opposta a dei semplici esempi).

Ciononostante, con queste riserve - si legge nella già menzionata *Prefazione* - possiamo designare come principio (*tenet*) fondamentale della filosofia analitica quello per cui la filosofia del linguaggio serve come la miglior forma possibile - la<sup>[11]</sup>. Del principio qui formulato in un unico punto si trova una formulazione in due punti nel volume *Ursprünge der analytischen Philosophie* (1988), espressamente dedicato da Dummett alla ricostruzione delle origini della filosofia analitica; e in un importante lavoro precedente, se ne trova anche una formulazione in tre punti.

che in primo luogo una spiegazione filosofica del pensiero possa essere conseguita attraverso una spiegazione filosofica del linguaggio, e che, in secondo luogo, una spiegazione comprensiva possa essere conseguita solo in questo modo. È<sup>[12]</sup> l'attività del pensiero e in secondo luogo [...] lo studio del pensiero dev'essere tenuto nettamente

distinto dallo studio del processo psicologico del *pensare*; infine [...] il solo metodo appropriato (*proper*) per l'analisi del pensiero consiste nell'analisi del linguaggio<sup>[13]</sup>.

Da un lato, Dummett sembra dunque ritenere che gli autori o le scuole raccolte sotto l'etichetta 'filosofia analitica' non presentino un tratto comune a tutti; dall'altro, sembra sostenere che questo tratto dopotutto vi sia, e che sia rappresentato dalla considerazione del pensiero in termini di linguaggio. La tensione tra queste due assunzioni, peraltro, sembra poter essere sdram di Wittgenstein - «Non dire che deve esserci qualcosa di comune, ma guarda»

... che tenga conto di uguaglianze e differenze interne al concetto. Proponendo il suo principio fondamentale della filosofia analitica, Dummett lo attribuisce agli stessi autori e alle stesse scuole già menzionati come casi paradigmatici di filosofi analitici: ovvero ai «positivisti logici, Wittgenstein in tutte le fasi della sua carriera, la filosofia del «linguaggio ordinario» oxoniense, la filosofia post-carnapiana negli Stati Uniti<sup>[14]</sup>. La sua definizione sembra dunque individuare il *core* del concetto di filosofia analitica - quella che potrebbe chiamarsi la filosofia analitica in senso stretto - in una determinata fase della tradizione di ricerca genericamente indicata con questo nome.

Questa stessa indicazione di Dummett potrebbe essere raccolta per segmentare - in modo parzialmente diverso dal suo - l'evoluzione della filosofia analitica in senso ampio in tre fasi, che potrebbero chiamarsi rispettivamente *proto-analitica*, *analitica in senso stretto*, e *post-analitica*. E possibile raffigurare ognuna di queste fasi nei termini del principio della riduzione del pensiero a linguaggio, rispettivamente, potrebbe anche parlarsi, genericamente, di qualcosa di comune a tutte le filosofie analitiche in senso ampio.

D'altra parte, tale principio assume ruoli tanto diversi in ognuna di queste fasi, e anzi all'interno di ognuna di esse, da autorizzare il sospetto che qualcosa di comune dopotutto non vi sia. Come ha scritto James O. Urmson a proposito della fase (che qui chiamo) protoanalitica - ma come forse potrebbe dirsi anche per le altre - tutti i filosofi analitici hanno coltivato l'analisi linguistica del pensiero, anche se con giustificazioni e caratterizzazioni diverse<sup>[15]</sup>. Da questo punto di vista, considerare i filosofi analitici come accomunati da un unico tratto o come legati da somiglianze, fini del definitore.

Comunque sia, la segmentazione della tradizione analitica in tre fasi potrebbe articolarsi come segue. Alla *prima* fase - quella protoanalitica - appartengono filosofi nei quali l'analisi linguistica del pensiero convive con l'idea che oggetto della filosofia sia proprio quest'ultimo, e che l'analisi, per dirla con Frege, abbia anzi il compito di «spezzare il dominio della parola sullo spirito umano<sup>[16]</sup> osservanza di assunti sostanziali (tra loro diversi, ma) sempre filosoficamente prioritari» rispetto

all'attenzione per il linguaggio.

Gli atomisti logici, per esempio, praticarono l'analisi in obbedienza a una particolare metafisica, per la quale al mondo corrisponderebbe uno e un solo linguaggio ideale, e l'analisi consisterebbe appunto nel sostituire alle formule difettose del linguaggio ordinario i loro equivalenti nel linguaggio ideale<sup>[17]</sup>. Gli stessi neopositivisti, rigettando ogni metafisica, respinsero anche quella dell'atomismo logico, salvo continuare a utilizzare il metodo dell'analisi del linguaggio (della scienza); e una concezione né troppo dissimile dalle prime due, né troppo lontana da quella di Frege, potrebbe attribuirsi allo stesso Wittgenstein del *Tractatus*<sup>[18]</sup>.

Alla *seconda* fase - quella analitica in senso stretto - appartengono invece autori per i quali l'analisi linguistica del pensiero sembra costituire un obiettivo prioritario (benché tutt'altro che fine a se stesso)<sup>[19]</sup>. Si tratta, in particolare, di quei filosofi di Oxford che, influenzati dall'apologia del senso comune fornita da George E. Moore, e da quella del linguaggio ordinario compiuta da Gilbert Ryle e dal c. d. secondo Wittgenstein, rigettarono il neopositivismo, quantomeno nella forma nella quale esso fu importato in Inghilterra da Alfred J. Ayer.

A questa stessa fase appartengono certamente - se non Rudolph Carnap e gli altri neopositivisti mitteleuropei transfughi negli Stati Uniti, certamente - analisti americani contemporanei come Willard V. Quine, Nelson Goodman, Hilary Putnam e Donald Davidson. Si tratta di autori interessati soprattutto ai problemi posti dal linguaggio della scienza e - con questa importante limitazione - alle teorie del significato e della verità<sup>[20]</sup>. A costoro, almeno per i suoi interessi, può essere accostato lo stesso Dummett, il maggior teorizzatore di una concezione della filosofia (analitica) come teoria del significato.

Alla *terza* fase - quella post-analitica - potrebbero infine ascrivere tutti quegli autori che tentano di superare il problema della mediazione linguistica della conoscenza, o tornando a parlare di rappresentazioni non linguistiche, come John Searle, o insistendo sulle relazioni tra pratiche linguistiche e comportamento non linguistico, come i neowittgensteiniani. A questa fase potrebbero ascrivere, forse, anche l'ultimo Davidson e Richard Rorty: non tanto per le dichiarazioni di morte presunta della filosofia analitica (e anzi della filosofia in quanto tale) pronunciate dal secondo<sup>[21]</sup>, quanto per la pretesa, comune a entrambi, di superare il problema della mediazione linguistica della conoscenza<sup>[22]</sup>.

Non so se quella appena abbozzata possa costituire una ricostruzione adeguata del concetto di filosofia analitica e/o dell'oggetto indicato con questo nome: forse però costituisce uno schema sufficientemente ampio per servire da termine di confronto all'analisi delle tesi di Jori. Queste ultime, come ho detto, si presentano nella forma di un definizione o caratterizzazione generalissima della filosofia

analitica: anche se il loro pregio maggiore, come vediamo subito, non consiste in questo, ma nel fatto di aver fornito una rappresentazione attendibile della metafisica influente caratteristica della FAID.

### 3. La definizione di Jori

Jori fornisce la propria definizione di 'filosofia analitica' nel recente *Manuale di teoria generale del diritto* (d'ora in poi MTGD) scritto con Anna Pintore, e in alcuni lavori successivi<sup>[23]</sup>. Organizzato come un dizionario, MTGD si occupa del concetto di filosofia analitica alla voce 'Filosofia del diritto', sotto forma di una distinzione tra filosofie (generali) rispettivamente analitiche e sintetiche che di per sé impone un confronto tra accostamenti analitici e no. Ernst Tugendhat ha recentemente sostenuto che «non si può seriamente filosofare in un modo, senza avere respinto o incluso gli altri modi»<sup>[24]</sup>; ma forse ci si può limitare ad ammettere che prendere in considerazione le opinioni altrui sia il minimo richiesto dal galateo filosofico.

Almeno in MTGD, per la verità, il confronto con le tradizioni di pensiero diverse da quella analitica non va molto oltre questa opposizione; non solo l'uso della locuzione 'filosofie sintetiche', per connotare cumulativamente tutte le filosofie non analitiche<sup>[25]</sup> e recente.

La particolare versione della *philosophical analysis* coltivata dalla FAID in questi quarant'anni, e che distingue tuttora un *giurista* filosofo analitico, in particolare italiano, da qualsiasi altro analista del linguaggio, risale infatti in gran parte alla selezione di temi e strumenti compiuta da Uberto Scarpelli - maestro dello stesso Jori - negli anni Cinquanta. Se questa particolare interno, e magari proprio nel tentativo di radicalizzare quei motivi neoempiristici comunque dominanti nel patrimonio genetico della FAID<sup>[26]</sup>.

Solo recentemente, con la scomparsa di figure come lo stesso Scarpelli e Giovanni Tarello, e con l'affacciarsi di una terza generazione di studiosi, il dibattito sembra essersi allargato a scuole e autori analitici diversi da quelli cari ai padri fondatori. Ciò ha prodotto un primo confronto con altre tradizioni di pensiero, come quella ermeneutica; anche se questo ampliamento degli orizzonti filosofici sembra ancora vissuto, all'interno della FAID, come un tentativo di annacquare i postulati metodologici, se non di affogarli in un vago sincretismo. Da questo punto di vista, distinguere tra la filosofia analitica e tutte le altre, come fa Jori, potrebbe anche interpretarsi come una sorta di riflesso difensivo.

accoglimento di alcuni principi o postulati filosofici, o almeno di alcuni di essi; si tratta soprattutto dei seguenti principi o strumenti concettuali fondamentali: la separazione tra giudizio (e discorso) sintetico e analitico; la Grande Divisione tra discorsi descrittivo e prescrittivo; la distinzione tra discorsi e metadiscorsi; la

distinzione tra contesto di controllo e conipi, ma certamente non potranno essere considerate tali le filosofie che non abbiano neppure considerato e affrontato i problemi posti dai principi stessi (MTGD, p. 86).

analitica come analisi del linguaggio e/o come semplice metodo, privo di fondazione filosofica o metafisica: C'è l'aspetto fonda-

Cosideriamo allora i quattro princìpi" o strumenti concettuali fondamentali elencati dall'autore, nell'ordine - di importanza - nel quale essi compaiono<sup>[27]</sup>. Il primo principio fondamentale caratterizzante la filosofia analitica sarebbe rappresentato dalla distinzione tra proposizioni analitiche e proposizioni sintetiche: distinzione connessa a, ma anche diversa da quella tra le filosofie omonime. Tale distinzione sembra apprezzata da Jori - così come da altri esponenti della FAID, quali Riccardo Guastini<sup>[28]</sup> - soprattutto per le sue connotazioni empiristiche: l'analista sosterebbe appunto C'è solo l'esperienza empirica ci può dare informazioni nuove sui fatti (MTGD, p. 86).

Il secondo principio fondamentale caratterizzante la filosofia analitica sarebbe rappresentato dalla c. d. Grande Divisione tra essere e dto, della riformulazione di una distinzione reperibile nel noto passo dello humiano *Treatise on Human Nature* nei termini della c. d. legge di Hume (il divieto di dedurre precetti da asserzioni, e viceversa)<sup>[29]</sup>

Il terzo principio fondamentale caratterizzante la filosofia analitica sarebbe costituito dalla distinzione tra linguaggio (c.d. oggetto) e (meta)linguaggio che verte sul primo<sup>[30]</sup>. Si tratta di distinzione connessa con la tesi - espressa da Carnap, Quine e Gustav Bergmann rispettivamente in termini di modo formale del discorso (*formal mode of speech*), ascesa semantica (*semantic ascent*) e svolta linguistica (*linguistic turn*)<sup>[31]</sup> - per la quale il discorso filosofico verterebbe (non sul mondo, ma) su altri discorsi. Si tratta di tesi capitale nella strategia filosofica del neopositivismo, in quanto consente alla filosofia di distinguersi dalla scienza empirica - unica fonte di conoscenza, secondo questa posizione - conservando ciononostante un ruolo.

Il quarto principio fondamentale caratterizzante la filosofia analitica sarebbe costituito dalla distinzione tra contesto della scoperta, o sociologico, e contesto della giustificazione, o di controllo. Si tratta di distinzione, formulata paradigmaticamente da Hans Reichenbach, tra le condizioni effettive entro le quali si svolge la ricerca scientifica, e le regole metodologiche cui i risultati di questa devono confrontarsi per essere accettati come validi<sup>[32]</sup>. Anche qui, come negli altri tre casi, abbiamo un principio, ricavato dallo strumentario concettuale del neopositivismo, le cui - problematica.

### 3. Valutazione della definizione

La (ri)definizione di 'filosofia analitica' fornita da Mario Jori ha suscitato sinora soprattutto le reazioni di studiosi rappresentativi dell'accostamento ermeneutico, o ermeneutico-analitico. Le critiche sono state soprattutto quella di non rendere giustizia alla complessità e all'articolazione interna del movimento analitico, e quella di impedire qualsivoglia dialogo con altri accostamenti<sup>[33]</sup>. Mentre sulla prima di queste obiezioni, come si vedrà, non posso non concordare, sulla seconda posso solo dire che non riesco a considerarla una critica: essendo perfettamente lecito elaborare definizioni (se non al fine di ostacolare dialoghi, certo) di mostrare la distanza che intercorre tra due tradizioni di pensiero.

Che quella appena considerata sia una buona o una cattiva definizione di 'filosofia analitica', in effetti, non può dirsi in assoluto, ma dipende da molti possibili parametri: anche se, perché la critica non risulti del tutto estrinseca, questi ultimi non devono essere del tutto estranei a quelli verosimilmente adottati dall'autore. Tra i tanti parametri rispetto ai quali la definizione può essere valutata, scelgo dunque la sua adeguatezza a rendere conto: 1) della filosofia analitica in genere; 2) della filosofia analitica (italiana) del diritto in specie. In entrambi i casi, le mie obiezioni saranno d'ordine teorico, e non meramente storico: quello che contesterò, infatti, sarà l'adeguatezza della definizione rispetto ai parametri - teorici - verosimilmente adottati dal suo autore.

Dal punto di vista dell'adeguatezza della definizione a render conto della filosofia analitica in genere, basterà rammentare il quadro precedentemente fornito, e notare che la scelta dei principî pregiata dall'autore. Certo, Jori non pretende dai possibili candidati alla qualifica di filosofo analitico l'accettazione di tutti e quattro i principî elencati, ma la semplice presa in considerazione di alcuni di essi<sup>[34]</sup>: accorgimento quanto mai opportuno, perché se ne avesse richiesto l'accettazione, si sarebbe ritrovato a non poter considerare filosofi analitici buona parte di coloro che, a torto o a ragione, vengono oggi ritenuti paradigmaticamente tali.

"*philosophical analysis* è a opera di Quine negli anni Cinquanta<sup>[35][36][37]</sup> empiristica, da Thomas Kuhn in poi<sup>[38]</sup>.

" in questione - sicché i varî" critici menzionati, da Quine a Kuhn, risultano formalmente ricompresi nell'estensione di 'filosofia analitica' -non si può però (o analitico) o che non li si prenda neppure in considerazione (caso paradigmatico di filosofo non analitico).

Orbene, in questa specifica utilizzazione, la definizione di Jori ha una curiosa conseguenza. Da un lato, essa trasforma in casi dubbi proprio quelli che Dummett considera casi paradigmatici di filosofi analitici (almeno Wittgenstein, Quine, J. L. Austin); dall'altro, essa promuove a caso paradigmatico di filosofi analitici proprio i filosofi analitici del diritto: una delle poche ipotesi di cui sopra. Se anzi si considera che a molti giusfilosofi analitici Jori rimprovera di non accettare il quarto principio (la

distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione)<sup>[39]</sup>, diviene concreto il rischio che caso paradigmatico di filosofo analitico, secondo la definizione, risulti proprio l'autore della stessa.

parametro, ovvero per la sua adeguatezza a dar conto della filosofia analitica *del diritto*. Molti degli aspetti che in base al primo parametro appaiono incomprensibili o criticabili, allora, diventano del tutto comprenempirismo sembra fare la differenza.

Occorre anzi riconoscere che, da questo specifico punto di vista (non solo la FAID, ma) gran parte della giusfilosofia analitica mondiale sembra adeguatamente descritta dalla definizione in questione. Nel caso della FAID, in particolare, la definizione in parte, quel che intendeva Scarpelli negli anni Cinquanta. Da ciò, peraltro, sarebbe prematuro concludere che questa particolare versione della *philosophical analysis*<sup>[40]</sup>; personalmente, tendo anzi a pensare che la sua adozione da parte della FAID sia dipesa soprattutto dalla prevalenza di tale ve

Comunque sia, occorre riconoscere che limitatamente alla filosofia analitica *del diritto* attualmente coltivata in Italia e altrove, la definizione di Jori certamente funziona. Si potrebbe anzi dire che se essa ha un *troppo*ente sulla FAID, essa tende ad arruolare tra gli analisti tutti i giusfilosofi che hanno giocato un ruolo importante in queste vicende, a prescindere dalle loro effettive opzioni filosofiche. Prendendo alla lettera tale definizione, in effetti, andrebbero considerati filosofi analitici non solo il primo Alf Ross e quasi tutto Bobbio, ciò che non solleva troppi problemi, ma anche autori come John Austin e Hans Kelsen.

Rispetto al *primo* principio (distinzione analitico/sintetico, o meglio adesione all'empirismo), infatti, si tratta di autori ascrivibili entrambi a un indirizzo genericamente empiristico<sup>[41]</sup>; rispetto al *secondo*<sup>[42]</sup> rispetto al *terzo* (distinzione tra linguaggio e metalinguaggio), la *Stufentheorie* kelseniana sembra presupporre una distinzione tra livelli linguistici, mentre la *jurisprudence* austiniana si esprime spesso nel modo formale del discorso; rispetto al *quarto* (distinzione tra i contesti della scoperta e della giustificazione), può ben dirsi che Jori lo usi per legittimare *ex post* proprio la teoria formale del diritto *à la* Austin o *à la* Kelsen.

ina pura di Kelsen sia nata nel solco della reazione neokantiana contro il positivismo, che aveva revocato in dubbio la scientificità della giurisprudenza. La definizione di Jori, in altri termini, riesce a dare conto delle ragioni in base alle quali si coì, ma non di quelle in base alle quali *non* possono considerarsi analisti autori, quali Austin e Kelsen, che possono al massimo considerarsi precursori della giusfilosofia analitica.

Non si tratta di un gran difetto, si dirà: esso si risolve nell'applicazione di un'etichetta sbagliata ad autori che andrebbero filosofiche esplicite, per dei teorici del diritto, sono meno importanti delle operazioni dottrinali realizzate, quali, nel caso di Austin, la definitiva affermazione della *jurisprudence* nella cultura di *common law*,



e in quello di Kelsen l'esplicitazione di alcuni dei presupposti di fondo della dottrina giuridica continentale contemporanea. Dopotutto, l'utilitarismo e il neokantismo erano soltanto i sistemi filosofici che rispettivamente Austin e Kelsen si trovavano a disposizione: per un giurista, sistemi cosiffatti sono e restano meri *strumenti*<sup>[43]</sup>.

Osservazioni del genere mi troverebbero del tutto d'accordo - sul piano delle assunzioni di metodo storiografico - se non fosse dare conto delle opzioni *filosofiche* di giusfilosofi come Austin e Kelsen. È del tutto legittimo, sul piano storiografico, dubitare dell'importanza comparativa di tali opzioni rispetto ai problemi specificamente giuridici che questi autori si trovano ad affrontare. Ma se ci si mette sul piano teorico, non si possono poi considerare tali opzioni dei semplici strumenti: bisogna considerarle anche dei *vincoli*, non solo rispetto a quello che questi autori dicono, ma anche a quello che noi possiamo dire di loro.

È da *questo* punto di vista - teorico - che la definizione di Jori appare difettosa, e difettosa proprio nell'unico aspetto sotto il quale essa funzionava davvero: ovvero nella sua adeguatezza a discriminare tra giusfilosofi analitici e non. Quello che vorrei mostrarticolare, nella sua formulazione in tre punti - permette di distinguere là dove quella di Jori non distingue, e almeno in questo risulta migliore agli stessi fini della filosofia analitica del diritto.

## 5. Chi non

Prima di vedere come la definizione di Dummett possa servire a distinguere i *giusfilosofi* analitici da quelli - come Austin e Kelsen - con i quali la definizione di Jori li confonde, vorrei ancora mostrare, brevissimamente, come essa funzioni rispetto a posizioni filosofiche suscettibili di essere confuse con la *philosophical analysis*essità, almeno in quanto la si interpreti come attribuzione allo stesso autore dell'etichetta di filosofo (non proto-analitico, ma) analitico in senso stretto.

In effetti, dei tre punti in cui si articola la caratterizzazione di Dummett, solo i primi due (studio del pensiero e distinzione dello stesso dal processo psicologico del pensare) si applicano indiscutibilmente a Frege, come del resto ad altri filosofi che *non* vengono solitamente considerati analitici: basti pensare all'analisi del pensiero e alla critica dello psicologismo elaborate da Edmund Husserl. Il terzo punto della definizione, invece, non sembra applicarsi a Frege con la stessa facilità: egli non sembra aver mai espressamente riconosciuto che il solo metodo appropriato per l'analisi del pensiero consista nell'analisi del linguaggio.

Non bisogna dimenticare, infatti, come con 'linguaggio' (*Sprache*) Frege intendesse le lingue naturali, verso le quali, da logico, egli guardava con una diffidenza anche maggiore di quella che manifesteranno i suoi due maggiori eredi analitici, Bertrand Russell e il Wittgenstein del *Tractatus*. La costante attenzione di Frege per il

linguaggio, in effetti, non sembra portarlo a compiere, o a compiere espressamente, quei ammettono che la mente possa riferirsi al mondo anche senza la mediazione del linguaggio.

Cose non dissimili, d'altra parte, potrebbero dirsi anche per filosofi come Karl R. Popper, in riferimento alla teoria del c. d. mondo 3: il mondo del pensiero, come tale distinto tanto dal mondo 1 (quello delle cose) quanto dal mondo 2 (quello dei procesarzialmente autonomo rispetto ai primi due e abitato da oggetti di pensiero - teorie e problemi, anzitutto - che sarebbero altrcologico e pensiero, ma anche tra quest'ultimo e la sua formulazione linguistica<sup>[44]</sup>.

Orbene, una posizione cosiffatta esemplifica paradigmaticamente, mi sembra, l'accettazione dei primi due punti della definizione di Dummett e il rifiuto del terzo. Popper si occupa del pensiero (primo punto) e lo distingue dal fenomeno psicologico del pensare (secondo punto): ma quanto al terzo punto, sceglie invece di entificare il pensiero, considerandolo - in modo parzialmente giustificato dal nostro modo di esprimerci al proposito - come radicalmente altro rispetto alla sua formulazione linguistica. Nonostante l'attenzione che presta al linguaggio, dunque, Popper non può qualificarsi un filosofo analitico in senso stretto: ciò che, del resto, non gli sarebbe certo spiaciuto<sup>[45]</sup>.

i Jori. Essa permette anzitutto di porre il problema del carattere analitico di filosofie - quali quelle di Bobbio e del primo Rqui utilizzato. Nel caso di Bobbio si può in effetti dubitare, per riprendere una nota affermazione di Scarpelli, che egli abbia mai operato il *linguistic turn*: ovvero che egli Çabbia mai veramente e sino in fondo subito la personale 'rivoluzione in filosofia' che converte un filosofo in un filosofo analiticoÈ<sup>[46]</sup>.

*On Law and Justice* - si possono analogamente nutrire dei dubbi che sulla base della definizione di Jori non avrebbero fondamento. Sulla base di tale ultima definizione, le uniche perplessità circa il carattere analitico della giusfilosofia di Ross sono quelle relative al rispetto, da parte di questa, della distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione. Sulla base della definizione di Dummett, invece, risulterà difficile considerare analitica una teoria della validità concepita ancora in termini (non linguistici, ma) psicologici<sup>[47]</sup>.

*non* possono dirsi giusfilosofi analitici, in senso stretto, autori come Austin e Kelsen. Nel caso della *analytical jurisprudence*, la differenza con la filosofia analitica diviene abbastanza ovvia. L'analisi dei concetti giuridici fondamentali praticata da Austin e dai suoi epigoni non può considerarsi analitica nel senso della *philosophical analysis* almeno sinché tali concetti non siano considerati questione di *linguaggio*, anziché di *pensiero*: ciò che non avviene forse prima di Glanville Wiliams e di Hart (anche se bisogna fare un'eccezione per quell'autentico precurs<sup>[48]</sup>.

n atto di volontà mostra abbastanza chiaramente l'adesione di Kelsen, oltre che al

primo, al secondo punto della definizione di tra altrettanto chiaramente il ripudio del terzo punto della definizione (trattazione del pensiero in termini di linguaggio): in modo non dissimile dalla fenomenologia, e da altre filosofie della stessa area culturale, essa sembra infatti concepire il senso (*Sinn*) come contenuto di un atto umano intenzionale, piuttosto che come significato linguistico<sup>[49]</sup>.

Che la definizione di Dummett consenta di percepire queste differenze costituisce, mi sembra un forte argomento teorico a suo favore: anche se qualcuno osserverà che per la FAID, da sempre operante *in partibus infidelium*, restituire ai non analisti filosofi del diritto come Austin e Kelsen, o magari - in un empito autodistruttivo - come Ross e Bobbio, significa fare un bel regalo al nemico. In questo caso non mi basterà osservare che dopotutto questi giusfilosofi sono in buona compagnia, insieme con Frege, Husserl e Popper. Dovrò piuttosto ripetere che nulla impone di chiedersi a quale accostamento dal suo.

sulla migliore letteratura filosofica della loro *Scienza del diritto e analisi del linguaggio* di Bobbio. Forse non sarebbe troppo dannoso, per noi allievi di questi maestri, fare qualcosa di simile: beninteso, con la migliore letteratura filosofica della nostra epoca.

*Di cosa parliamo, quando parliamo di filosofia analitica?*, in corso di stampa per gli *Studi in memoria di Uberto Scarpelli*.

## Note

<sup>1</sup> Lo ricorda C. E. Alchourr—n, *Concezioni della logica*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto* 1994, Giappichelli, Torino, 1994, p. 17.

<sup>2</sup> *Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica, oggi*

<sup>3</sup> é comune far iniziare tale tradizione da N. Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio* (1950), ora in Id., *Contributi a un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 335-364; ma il primo lavoro italiano in cui si segnala la possibilità dell'applicazione del me*Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *RVista del diritto commerciale*È, 1948, pp. 212-216.

<sup>4</sup> In questo senso - sulla scorta di Richard Rorty - cfr. D. Marconi, *Dopo la svolta linguistica*, introduzione a R. Rorty, *La svolta linguistica*, Garzanti, Milano, 1994, pp. 8-9.

<sup>5</sup> M. Dummett, *Prefazione all'edizione italiana di Frege. Philosophy of Language* (1973) trad. it. parziale con il titolo *Filosofia del linguaggio. Saggio su Frege*, Marietti, Genova, 1983, XVII.

<sup>6</sup> M. Dummett, *Can Analytical Philosophy be Systematic, and Ought to Be?* (1975) trad. it. in Id., *La verità e altri enigmi*, Il Saggiatore, Milano, 1986, p. 46.

<sup>7</sup> Cfr. H. Putnam, *The Analytic and the Synthetic* (1962), trad. it. *L'analitico e il sintetico*, in Id.,

*Mente, linguaggio e realtà*, Adelphi, Milano, 1987, specie p. 73.

<sup>8</sup> Cfr. R. Sartorius, *Hart's Concept of Law*, (1966), ora in R. Summers, *More Essays in Legal Philosophy*, Blackwell Oxford, 1971, p. 143, n. 2, dove si argomenta che il concetto di diritto differirebbe da quello di gioco proprio per il fatto di presentare casi paradigmatici.

<sup>9</sup> Cfr. L. Wittgenstein, *Philosophische Untersuchungen* (postumo, 1953), trad. it. *Ricerche filosofiche* alcuni giochi, e poi potremmo aggiungere: Questa, e simili cose, si chiamano 'giochi' e 49 (71. [...] E proprio così si può spiegare che cosa sia un gioco. Si danno esempi e si vuole che vengano compresi in un certo senso).

<sup>10</sup> Su questo tipo di definizione, rinvio a V. Villa, *Il modello di definizione per casi paradigmatici e la definizione di diritto*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto* 1992, Giappichelli, Torino, 1992, pp. 275-308.

<sup>11</sup> Cfr. M. Dummett, *Prefazione all'edizione italiana*, cit., pp. XVII- XVIII.

<sup>12</sup> Così M. Dummett, *Ursprünge der analytischen Philosophie* (1988), trad. it. *Alle origini della filosofia analitica*, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 11.

<sup>13</sup> Così M. Dummett, *Can Analytical Philosophy be Systematic, and Ought to Be?*, trad. it. cit., p. 66.

<sup>14</sup> Così ancora M. Dummett, *Ursprünge der analytischen Philosophie*, trad. it. cit., p. 11.

<sup>15</sup> Cfr. J. O. Urmson, *Philosophical Analysis* (1956), trad. it. *L'analisi filosofica*, Mursia, Milano, 1974, p. 141.

<sup>16</sup> G. Frege, *Begriffsschrift* (1879), trad. it. *Ideografia* in Id., *Logica e aritmetica*, Boringhieri, Torino, 1965, p. 106. Su Frege deve ora rinviarsi a C. Penco, *Vie della scrittura. Frege e la svolta linguistica*, Angeli, Milano, 1994.

<sup>17</sup> Sull'atomismo logico, e sulla sua irriducibilità alla tradizione empiristica britannica, cfr. almeno P. Hylton, *Russel, Idealism and the Emergence of Analytic Philosophy* (1990), Clarendon, Oxford, 1992, specie p. 9.

<sup>18</sup> Cfr. L. Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus* (1921-22), Routledge and Kegan Paul, London, 1961, trad. it. con lo stesso titolo, Einaudi, Torino, 1964, p. 21: 4.002 [...]

<sup>19</sup> Non solo, infatti, si trova occasionalmente in questi autori l'affermazione che siamo una raffinata consapevolezza delle parole non come parametro ultimo, ma per affinare la nostra percezione dei fenomeni (J. L. Austin, *A Plea for Excuses* (1956-57), trad. it. (qui modificata) *Una giustificazione per le scuse*, in Id., *Saggi filosofici* attraverso il quale passa la nostra conoscenza del mondo, e dunque nello stesso ruolo giocato dalle idee in tutta la tradizione filosofica moderna o post-cartesiana: cfr. I. Hacking, *Why Does Language Matter to Philosophy?* (1975), trad. it. *Linguaggio e filosofia*, Cortina, Milano, 1994, p. 225.

<sup>20</sup> *Filosofia e post-filosofia in America*, Angeli, Milano, 1990.

<sup>21</sup> Così già R. Rorty, *Philosophy and the Mirror of nature* (1979), trad. it. *La filosofia e lo specchio della natura* rivibile come 'filosofia analitica'.

<sup>22</sup> Cfr. D. Davidson, *On the Very Idea of a Conceptual Scheme* (1974), trad. it. *Sull'idea stessa di uno 'schema concettuale'*, in Id., *Verità e interpretazione*, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 263-282, e R. Rorty, *Review of I. Hacking, Why Does Language Matter to Philosophy?* (1977), trad. it. con il titolo *Dieci anni dopo* in R. Rorty, *La svolta linguisticatare*.

<sup>23</sup> Cfr. M. Jori, A. Pintore, *Manuale di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1988, pp. 85 ss. Le stesse tesi sono riprese, tra l'altro, in M. Jori, *Tendences en sémiotique juridique*, in *Revue*

internationale de Sémiotique juridique, II/6, 1989, pp. 277-300, e nella *Introduzione* a M. Jori (a cura di), *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, Giappichelli, Torino, 1994, specie pp. 20 ss.

<sup>24</sup> E. Tugendhat, *Vorlesungen zur Einföhrung in die sprachanalytische Philosophie*, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1976, trad. it. parziale con il titolo *Introduzione alla filosofia analitica*, Marietti, Genova, 1989, p. 9.

<sup>25</sup> Cfr. MTGD, p. VIII: dove, dopo aver opportunamente avvertito che Cgli autori seguono una variante della filosofia analiticaE e

<sup>26</sup> Cfr. E. Pattaro, *Il positivismo giuridico italiano dalla rinascita alla crisi*, in U. Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Comunità Milano, 1986, pp. 451-487, e M. Jori, *Il giuspositivismo analitico italiano prima e dopo la crisi*

<sup>27</sup> ilra i quattro princip" posponendo il secondo al terzo: ciò che solleva dei dubbi almeno sull'ordine di preferenza tra questi ultimi.

<sup>28</sup> Cfr. R. Guastini, *Dalle fonti alle norme piriche*, attinenti ai fatti, e questioni concettuali o verbali, attinenti al significato delle paroleE).

<sup>29</sup> Cfr. D. Hume, *A Treatise of Human Nature* (1739-40), trad. it. *Trattato sulla natura umana*, Laterza, Roma-Bari, 1982, vol. II, pp. 496-97. Sulle riformulazioni e sul dibattito successivo, cfr. almeno G. Carcaterra, *Il problema della fallacia naturalistica*

<sup>30</sup> O *ugruntuvaniu naukowej semantyki* (1936), trad. it. *La fondazione della semantica scientifica*, in A. Bonomi (a cura di), *La struttura logica del linguaggio*, Bompiani, Milano, 1973, p. 427. Sulla storia del concetto, e sulla sua applicazione al diritto, cfr. L. Gianformaggio, *Scienza giuridica e metalinguaggio*, in M. Jori (a cura di), *Ermeneutica e filosofia analitica*, cit., pp. 183-218.

<sup>31</sup> Cfr. R. Carnap, *Testability and Meaning* (1936), trad. it. *Controllabilità e significato* in Id., *Analiticità, significanza, induzione*, Il Mulino, Bologna, 1971, p. 161; W.V. O. Quine, *Word and Object*, MIT Press, Cambridge (Mass.), 1960, p. 271; e G. Bergmann, *Logic and Reality*, University of Wisconsin Press, Madison, 1964, p. 177.

<sup>32</sup> Cfr. H. Reichenbach, *Experience and Prediction. An Analysis of the Foundation and the Structure of Knowledge*, University of Chicago Press, Chicago & London, 1938, pp. 6-7.

<sup>33</sup> Cfr. F. Viola, *La critica dell'ermeneutica alla filosofia analitica del diritto*, in M. Jori (a cura di), *Ermeneutica e filosofia analitica*, cit., pp. 80-81, e V. Villa, *Sulla nozione di 'filosofia analitica'*, *ivi*, specie pp. 172-173. All'adozione della definizione di Dummett operata anche da Villa - benché indipendentemente dal sottoscritto - Jori replica, nell'*Introduzione*

<sup>34</sup> *Introduzione*, cit., pp. 20 ss., i quattro princip" diventino quattro problemi;

<sup>35</sup> Cfr. W.V. O. Quine, *Two Dogmas of Empiricism* (1951), trad. it. in Id., *Il problema del significato*, Ubaldini, Roma, 1966, pp. 20-44. Per una posizione equilibrata sul punto, cfr. H. Putnam, *Mind, Language and Reality*, trad. it. cit., p. 57 e ss.

<sup>36</sup> Cfr. L. Wittgenstein, *Philosophische Untersuchungen*, trad. it. cit., p. 21, x 23, e J. L. Austin, *How to Do Things With Words* (postumo, 1962), trad. it. *Come fare cose con le parole*, Marietti, Genova, 1987, p. 110.

<sup>37</sup> Cfr. L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, trad. it. cit., pp. 28-29 (xx 4.12 ss.), nonché Id., *Philosophische Untersuchungen*, trad. it. cit., pp. 66 e 68 (xx 108 e 120).

<sup>38</sup> Cfr. almeno Th. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), trad. it. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino, 1969, pp. 27-28, e P. K. Feyerabend, *Against Method* (1972),

trad. it. *Contro il metodo*, Feltrinelli, Milano, 1979, p. 137. Una critica della distinzione e delle sue applicazioni giuridiche si trova in T. Mazzaresse, *Scoperta vs. giustificazione: in tema di razionalità giudiziale*, inedito.

<sup>39</sup> Cfr. p. e. M. Jori, *Il giuspositivismo analitico italiano prima e dopo la crisi*, cit., p. 57, nonché Id., *Tendences en semiotique juridique*, cit., pp. 295 ss.

<sup>40</sup> ID proprio per il fatto di doversi applicare a un ambito di esperienza, come quello giuridico, ad essa originariamente estraneo. In questo senso, cfr. F. Viola, *La critica dell'ermeneutica alla filosofia analitica italiana del diritto* di analitici È.

<sup>41</sup> Negli anni Trenta Kelsen fu un fiancheggiatore del circolo di Vienna, e quanto ad Austin non perde occasione per manifestare la sua fedeltà alla tradizione lockiana e benthamiana.

<sup>42</sup> ra: cfr. J. Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), Weidenfeld and Nicolson, London, 1954, p. 184 .

<sup>43</sup> a sua *Introduzione*, cit., pp. 38 ss.

<sup>44</sup> Cfr. K. R. Popper, *Autobiography* (1974), trad. it. con il titolo *La ricerca non ha fine*, Armando, Roma, 1976, p. 187: Critengo importante distinguere tra il processo mentale e il contenuto del pensiero (come Frege lo chiama) *nel suo senso logico o nel senso del mondo* 3formulazione di un pensiero [...] e gli aspetti logici del pensiero in se stesso È.

<sup>45</sup> Basti pensare all'ostilità intellettuale manifestata nei confronti della filosofia analitica nella stessa *Autobiography*, trad. it. cit., specie pp. 24-25.

<sup>46</sup> Così U. Scarpelli, *Filosofia e diritto*, in AA. VV., *La cultura filosofica italiana dal 1945 al 1980 nelle sue relazioni con altri campi del sapere*, Guida, Napoli, 1982, p. 182.

<sup>47</sup> Si pensi al confronto operato da Ross con la teoria della validità hartiana, nel quale l'aspetto interno delle regole, reso da Hart in termini linguistici, viene reso da Ross in termini meramente psicologici: cfr. A. Ross, *Review of H. L. A. The Concept of Law* (1962), trad. it. *Il concetto di diritto secondo Hart*, in S. Castignone, R. Guastini (a cura di), *Realismo giuridico e analisi del linguaggio*, ECIG, Genova, 1990, specie pp. 319 ss.

<sup>48</sup> Si veda la configurazione benthamiana della *jurisprudence* come interessata meramente alla *terminologia* giuridica: cfr. J. Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), Athlone Press, London, 1970, p. 295.

<sup>49</sup> Cfr. da ultimo H. Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen* (postumo, 1979) trad. it. *Teoria generale delle norme*, Einaudi, Torino, 1985, p. 102, dove si cita adesivamente Husserl per aver sottolineato la necessità di distinguere tra l'atto psichico [...] e il 'significato' È.